

## **STATUTO**

**CONNESSIONI SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE A  
RESPONSABILITA' LIMIT ATA -  
E.T.S.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: LANGHIRANO PR VIA ENRICO  
FERMI 8

Numero REA: PR - 243814

Codice fiscale: 02501760348

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 20-11-2019 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALLEGATO "B" AL REP. N. 59.947RACC. N. 24339

**STATUTO**  
**COOPERATIVA SOCIALE «CONNESSIONI.»**

**soc. coop. sociale a r. l.**

**Ente del Terzo Settore (ETS)**

**Titolo primo**

***Costituzione- sede- durata***

**Art. 1**

***Denominazione, sede, durata e norme applicabili***

E' costituita con sede nel Comune di Langhirano (PR), la società cooperativa sotto la denominazione: «**Conneessioni** società cooperativa sociale a responsabilità limitata – E.T.S.», a norma della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche, della legge Regione Emilia Romagna n. 12 del 2014, del D.Lgs 112/17 (Impresa Sociale), nonché del D.Lgs 117/17 (Codice Terzo Settore).

La società ha la durata seguente: dal giorno della costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto dei soci dissenzienti.

Alla cooperativa, per quanto previsto dal libro V, titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La società è Impresa Sociale di diritto (art. 1, comma 4, D.lgs. 112/2017) e E.T.S. di diritto (art. 4, comma 1, D.lgs. 117/2017)

***Titolo secondo***

***Scopi - Oggetto Sociale***

**Art. 2**

***Scopi e oggetto Sociale***

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali e/o socio – educativi incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs. 112/2017.

In particolare la cooperativa, mossa da finalità educative che appartengono ai suoi membri, si pone l'obiettivo di offrire, in via prioritaria ma non esclusiva, attività rivolte a minori, anziani, persone con handicap e soggetti socialmente svantaggiati quali:

- Attività di progettazione organizzate su un continuum che va dalla macroprogettazione, che attiene prioritariamente all'esercizio di funzioni di governo partecipato da parte di interlocutori istituzionali, alla microprogettazione, relativa a quegli interventi di pianificazione di procedure e percorsi educativi per conto proprio, o in collaborazione con scuole e/o privati che, pur nella loro complessità, vengono individuati e gestiti in maniera specifica ed operativa;
- Dei progetti promossi dalla cooperativa è la cooperativa stessa, per conto proprio o in collaborazione e sinergia con terzi, a realizzare i servizi progettati curando l'individuazione delle professionalità, la gestione dei progetti e l'organizzazione dei trasporti qualora necessario;
- Analisi, mappatura e monitoraggio delle risorse sociali presenti sul territorio per proprio conto, in partnership con istituzioni territoriali o conto terzi, finalizzate alla promozione e facilitazione del social networking, alla ottimizzazione delle risorse economiche e professionali in relazione alle caratteristiche degli interventi sul territorio, agli interventi sul territorio, alla

gestione e coordinamento delle attività di rete;

- Attività di consulenza progettuale, rilevamento e classificazione degli impianti progettuali e di documentazione, elaborazione di strumenti metodologici e valutativi condivisi, svolte in collaborazione con i servizi territoriali, le autonomie locali, scuole e privati;
- Promozione di percorsi progettuali di tipo abilitativo e riabilitativo in ambiti clinico, sociale, pedagogico, per proprio conto o in collaborazione con terzi;
- Attivazione di percorsi laboratoriali finalizzati ad utilizzare la comunicazione come strumento di espressione e contrasto dei fattori di disagio;
- Promozione e valorizzazione dei percorsi progettuali attraverso l'organizzazione di eventi pubblici e realizzazione di prodotti multimediali;
- Gestione e promozione di attività di ricerca e ricerca – azione in collaborazione con i servizi territoriali, le autonomie locali, l'Università, enti formativi e privati;
- Gestione per proprio conto o in collaborazione con terzi di servizi di segretariato sociale, informazione, orientamento e assistenza sociale;
- Realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di progetti educativi, didattici, ricreativi di matrice interculturale comprendente servizi di mediazione linguistica e culturale per cittadini stranieri;
- Realizzazione e gestione, in sinergia con istituti scolastici e enti formativi di progetti didattici ed educativi integrati alle attività didattiche e curricolari degli istituti;
- Realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi, di attività e servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi presso strutture di accoglienza per persone anziane e/o con handicap, autosufficienti e non , minori o comunque soggetti svantaggiati che si trovino in situazioni di disagio sociale, nonché servizi integrati per residenze protette;
- Realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi, di attività e servizi di assistenza domiciliare, di sostegno, di riabilitazione rivolta ad anziani, diversamente abili, minori o comunque soggetti svantaggiati o bisognosi presso il proprio domicilio o altre strutture di accoglienza in genere;
- Promozione dello sviluppo culturale, sociale e occupazionale della donna, favorendone la formazione professionale, la sua qualificazione e riqualificazione, nonché il suo inserimento nel mondo del lavoro sia tradizione che non;
- Realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare;
- Realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di centri diurni ed altre strutture con carattere educativo, di animazione, di accoglienza e socializzazione e/o finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- Prestazione di servizi ricreativi e di assistenza per detenuti;
- Promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale dei soci e dei terzi nei settori di attività della cooperativa e non;
- gestione spazi bimbi e centri bambini e genitori e altri servizi innovativi rivolti all'infanzia, compreso il servizio Tagesmutter;
- gestione di nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia;
- gestione di una serie di servizi, tutti i momenti della vita scolastica, ivi comprese tutte le fasi dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- organizzazione e gestione di attività di sostegno scolastiche ed

extrascolastiche per favorire l'integrazione dei soggetti più deboli;

- affiancamento a famiglie nell'educazione dei figli, nella loro cura e nella loro concreta gestione nei vari momenti e attività della giornata con attività educative;
- promozione e gestione di centri di ascolto e altri servizi specializzati rivolti a soggetti in situazione di marginalità e disagio sociale;
- organizzazione di iniziative utili e necessarie per rafforzare le identità, facilitare l'integrazione e favorire un reciproco arricchimento tra persone di diverse culture;
- gestione di appositi servizi e/o progetti di cooperazione a favore dell'integrazione tra persone provenienti da paesi di ogni parte del mondo;
- organizzazione e gestione di centri e servizi per immigrati e profughi, quali, ad esempio, Centri di accoglienza abitativa;
- organizzazione e gestione di centri e servizi per minori, quali a titolo esemplificativo: Comunità di pronta accoglienza, Comunità educativa, Comunità di tipo familiare, Centri diurni;
- organizzazione e la gestione di centri e servizi quali Case famiglia, Casa della carità, Comunità madre-bambino, Appartamenti di accoglienza temporanea per donne/madri;
- Centri di aggregazione giovanile;
- Comunità educative per minori;
- consulenza e progettazione negli ambiti di cui sopra.

La cooperativa, quindi, si propone di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale, diverse attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, al rispetto dei diritti umani, alla valorizzazione delle diverse culture, etnie e religioni, all'educazione, alla pace e alla non violenza gestendo servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a persone a minori e giovani, anziani e persone con handicap.

Inoltre la cooperativa può svolgere attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone a norma dell'art.4 della legge 381 del 1991 e successive modifiche, in particolar modo dirette ai soggetti inseriti nei servizi di cui ai commi precedenti; in tal caso l'organizzazione della cooperativa sociale avrà una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A (socio assistenziali e/o educative) e quelle di tipo B (qualsiasi altra tipologia di attività); inoltre le tipologie di svantaggio e le aree di intervento saranno tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e per garantire il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B.

A titolo di esempio, le attività di cui sopra possono essere:

- a) Servizi di portineria e similari;
- b) Servizi di pulizia;
- c) Servizi di lavanderia;
- d) Gestione mense, servizi di ristorazione, agriturismo e b&b;
- e) Attività agricole, con particolare attenzione rivolta all'agricoltura sociale;
- f) Gestione di esercizi di commercio al dettaglio di generi alimentari, abbigliamento, compravendita di mobili per arredo ecc.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di appalti, convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in

collaborazione con realtà di volontariato.

La cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa può operare anche con i terzi.

La cooperativa può inoltre:

- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, comprese attività commerciali, quali ad esempio gestione di bar, mense, vendita, organizzazione di eventi, ecc. se collegate all'oggetto sociale o se, comunque, finalizzate al finanziamento delle attività già elencate in precedenza;
- raccogliere beneficenze, sponsorizzazioni e prestiti da soci e da terzi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
- compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti;
- promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.92 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio d'amministrazione interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. In particolare, l'attività finanziaria potrà essere svolta in forma non prevalente e, comunque, in via solo strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e non sarà rivolta al pubblico; essa avverrà comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegna ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

### ***Titolo terzo***

#### ***Soci***

#### ***Art. 3***

#### ***Numero, funzione e tipologia***

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- ✓ concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

✓ partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

✓ contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci lavoratori svantaggiati ex art.4 L.381/91 e s.m.i. (nel caso in cui la cooperativa si configuri come a) sub b);
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di cooperazione sociale, anche soci, denominati soci sovventori, che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa, ma partecipano alla costituzione dei fondi di cui all'articolo precedente, terzo comma.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In ogni caso non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini.

#### **Art. 4**

##### ***Ammissione e obblighi***

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) nome, cognome, data di nascita e domicilio;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non può essere inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- e) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e della indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio d'Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che su l'istanza si pronunci l'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può inserire il nuovo socio in una categoria speciale, in ragione del suo interesse alla formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa, per un periodo di tempo limitato, prima di diventare socio cooperatore a tutti gli effetti. Tali soci (comunemente detti "in prova") godono di diritti limitati disciplinati dallo Statuto. Il periodo di permanenza nella categoria speciale non può essere superiore ai cinque anni e i soci ammessi in tale categoria non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Al termine del periodo stabilito essi possono chiedere di essere ammessi quali soci cooperatori a tutti gli effetti oppure possono risolvere il rapporto associativo.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dal consiglio d'amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

I soci sovventori sono obbligati al versamento delle quote sottoscritte e ad attenersi a quanto disposto dalle superiori lettere b) e c) limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

#### **Art. 5**

##### ***Perdita della qualità***

La qualità di socio si perde:

1. per morte, recesso ed esclusione se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 6**

##### ***Recesso***

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 3;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta però al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

#### **Art. 7**

### ***Esclusione***

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- d) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società.

Nei casi indicati nelle lettere b) e c) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e nel caso in cui perduri l'inadempienza.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dal consiglio di amministrazione o, su proposta di questo, dall'Assemblea dei soci.

Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci esclusi dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

### **Art. 8**

#### ***Eredi***

Agli eredi o ai legatari del socio defunto, al socio receduto o escluso, la liquidazione della quota sociale sarà fatta sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio, ma in misura mai superiore all'ammontare versato.

Il pagamento deve essere fatto entro i sei mesi dalla approvazione del bilancio di detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

In ogni caso il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto rispondono verso i terzi a norma dell'art. 2536 del codice civile.

### ***Titolo quarto***

#### ***Soci finanziatori***

### **Art. 9**

#### ***Soci sovventori***

Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n.59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono

rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 4,00 (quattro/00).

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I soci sovventori sono obbligati al versamento delle quote sottoscritte e ad attenersi a quanto disposto dalle superiori lettere b) e e) dell'art.4 limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 10**

##### ***Recesso dei soci sovventori***

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

#### **Art. 11**

##### ***Azioni di partecipazione cooperativa***

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle attività produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 250,00 (duecentocinquanta).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore 1 (uno) voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

#### **Art. 12**

##### ***Recesso dei soci finanziatori detentori di azioni di partecipazione cooperativa***

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

#### ***Titolo quinto***

##### ***Patrimonio sociale***

#### **Art. 13**

##### ***Elementi costitutivi***

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale, ciascuna, non inferiore a € 50,00 (cinquanta/00) né superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da quote nominative

ciascuna del valore nominale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 2 del presente statuto;

c) dal capitale sociale dei detentori di azioni di partecipazione cooperativa, rappresentato da quote nominative ciascuna del valore nominale di € 250 (duecentocinquanta/00) destinato allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 2 del presente statuto;

d) dalla riserva ordinaria;

e) da eventuali riserve straordinarie.

Le riserve non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società.

#### **Art. 14**

##### ***Quota sociale***

Le quote sociali e sottoscritte dovranno essere versate nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della quota sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.

Le quote sociali e le azioni non possono essere sottoposte a pegno, a vincolo o essere cedute a terzi o ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale versano alla cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente per il conferimento dell'oggetto sociale.

Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta di risparmio effettuata dalle imprese non bancarie.

#### **Art. 15**

##### ***Bilancio di esercizio***

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa in vigore.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalla legge, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa stessa, dei soci e della comunità locale.

I residui attivi del bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% al fondo riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) una quota ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

d) una quota a remunerazione del capitale sociale, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge;

e) una parte, secondo i modi ed i limiti fissati dalla legge, può essere destinata dall'assemblea alla rivalutazione delle quote sociali;

f) l'eventuale rimanenza alle riserve straordinarie.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote degli altri soci.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui ai punti c), d) ed e), la totalità dei residui attivi di bilancio venga devoluta al fondo di riserva ordinaria detratta la quota di cui al punto b).

**Ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.Lgs. 112/2017 la cooperativa deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale**

#### **Art. 16**

##### ***Ristorni***

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- ✓ erogazione diretta;
- ✓ aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- ✓ emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

#### **Art. 17**

##### **Lavoro nella cooperativa sociale**

Ai sensi dell'art. 13 c.1 del D.Lgs 112/2017 i lavoratori dipendenti della cooperativa sociale hanno diritto a un trattamento economico non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di riferimento. In ogni caso la differente retribuzione tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto di uno a otto da calcolarsi sulla retribuzione lorda annuale. Di tale parametro va data evidenza nel bilancio sociale.

#### ***Titolo sesto***

##### ***Organi sociali***

#### **Art. 18**

##### ***Organi sociali***

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci o sindaco unico, nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea.

#### **Art. 19**

##### ***Decisioni dell'Assemblea***

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro attenzione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione
- c) la nomina, ove prevista, del Collegio Sindacale o del sindaco unico
- d) l'approvazione dei regolamenti interni ivi compreso quello adottato a norma della legge n.142/01
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo

- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'eventuale definizione di un piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dalla legge n.142/01.

Tutte le deliberazioni sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

Inoltre l'Assemblea può sempre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge rimette alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

In questi due ultimi casi l'assemblea deve essere convocata senza ritardo.

#### **Art. 20**

##### ***Convocazione dell'Assemblea***

La convocazione dell'assemblea, deve essere fatta a mezzo di avviso da comunicarsi, insieme all'ordine del giorno, con lettera spedita ai soci, recapitata a mano o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato dall'assemblea. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 21**

##### ***Validità dell'Assemblea***

Le Assemblee, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

#### **Art. 22 Deliberazioni dell'Assemblea**

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sulle materie previste dai punti e) ed f) dell'art.19 del presente statuto trattasi di assemblea straordinaria e, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dei soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

E' vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o mutare la natura di cooperativa sociale; qualsiasi delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

#### **Art. 23**

##### ***Votazioni***

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I voti attribuiti ai soci sovventori, determinati dall'Assemblea dei soci, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e non possono comunque superare il numero di cinque per ogni socio sovventore.

Il socio, in caso di malattia o altro impedimento, può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro socio, appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore o sovventore, mediante delega scritta. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Per il conferimento della rappresentanza valgono inoltre tutti gli altri limiti disposti dall'art. 2372 cod. civile.

#### **Art. 24**

##### ***Presidenza dell'Assemblea***

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da Notaio se previsto dalla legge.

#### **Art. 25**

##### ***Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza o che vengano effettuati a loro favore accantonamenti di somme a titolo di indennità di fine mandato o di altre indennità.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2°, del D.Lgs. 112/2017 è vietata l'assunzione della presidenza del Consiglio di amministrazione ai rappresentanti degli Enti di cui all'art. 4, comma 3°, del D.Lgs. 112/2017.

#### **Art. 26**

##### ***Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno

un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che consiglieri e sindaci effettivi, se nominati ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le modalità di votazione sono stabilite dal consiglio stesso.

Nelle votazioni palesi e segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

#### **Art. 27**

##### ***Poteri del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare un direttore o comitati tecnico-scientifici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'Assemblea col regolamento interno.

#### **Art. 28**

##### ***Rappresentanza della società***

La firma e la legale rappresentanza della società, anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, se nominato, e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio. La firma del Vice-Presidente equivale a prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 29**

##### ***Collegio Sindacale o Sindaco Unico***

Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge o nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Qualora la normativa lo consenta, l'assemblea può nominare un Sindaco Unico.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale o il sindaco unico, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge. Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico e la società non abbia comunque provveduto

a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

***Titolo Settimo***  
***Scioglimento e liquidazione***

**Art. 30**

***Scioglimento della società***

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita negli articoli precedenti, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti fra soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso, nell'ordine, ai soci sovventori ed agli altri soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.1992.

***Titolo Ottavo***  
***Disposizioni generali e finali***

**Art. 31**

***Regolamenti***

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, nonché i rapporti tra i soci e la cooperativa possono essere disciplinati da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Negli stessi regolamenti possono essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnico-scientifici se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

La tipologia del rapporto di lavoro che si intende attuare con i soci lavoratori deve essere disciplinata da un apposito regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

**Art. 32**

***Rinvio***

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali, rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

**Art. 33**

***Clausole mutualistiche***

Le clausole mutualistiche del presente statuto sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

F.to Luca Sardella

F.to Alfredo D'Antonio - impronta del sigillo

[illegible]